CONTRIBUTO AL CONAI

01. NOZIONE

Il **Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI)** e un Consorzio privato, senza fini di lucro, **istituito dal D.Lgs. 22/97, ora D.Lgs. 152/2006**, in recepimento della normativa europea in materia. La disciplina degli imballaggi e dei relativi rifiuti è dettata dai dieci articoli (217-226) che compongono il Titolo II del D.Lgs. 152/06

E' tra i più grandi consorzi d'Europa, con circa 850.000 iscritti, ed e costituito da produttori e utilizzatori di imballaggi al fine di attuare un sistema integrato di gestione basato sul recupero e sul riciclo dei rifiuti di imballaggio.

Il Sistema CONAI si integra con l'attività di sei Consorzi di Filiera, cui aderiscono i produttori e gli importatori di imballaggi e/o materie prime impiegate per la produzione di imballaggi (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro).

02. IL CONTRIBUTO AMBIENTALE A CONAI

Per **ciascun materiale di imballaggio e, per la plastica**, per ciascuna delle **tre fasce contributive**, CONAI e i Consorzi di Filiera stabiliscono un **Contributo Ambientale**, che costituisce la forma di finanziamento per ripartire tra produttori e utilizzatori i costi per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata e per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.

Il prelievo del Contributo avviene all'atto della cosiddetta **prima cessione**, cioè al momento del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell'imballaggio finito **effettuato dall'ultimo produttore al primo utilizzatore**, oppure del materiale di imballaggio effettuato **da un produttore** di materia prima o di semilavorati **a un autoproduttore** che gli risulti o si dichiari tale.

I soggetti tenuti al versamento del Contributo sono coloro che per primi immettono l'imballaggio finito nel mercato nazionale, quindi i produttori/importatori di imballaggi vuoti e gli importatori di merci imballate.

A questi si aggiungono i produttori/importatori di materiali di imballaggio che forniscono autoproduttori e gli autoproduttori stessi nel momento in cui importano le materie prime per confezionare le proprie merci.

Gli imballaggi destinati all'esportazione **sono invece esentati** dall'applicazione del Contributo.

I soggetti obbligati al versamento sono tenuti a dichiarare periodicamente a CONAI i quantitativi di imballaggi ceduti o importati nel territorio nazionale.

La periodicità della dichiarazione può essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell'entità del Contributo dovuto per ciascun materiale.

Gli altri soggetti, che non hanno l'obbligo delle dichiarazioni periodiche, sono comunque tenuti a pagare il Contributo Ambientale esposto in fattura dai fornitori e ad apporre le diciture richieste sulle proprie fatture emesse.

03. I PARTECIPANTI AL CONAI E GLI ESCLUSI

La legge circoscrive in termini generali il significato di produttore e utilizzatore, al fine di maggiore chiarezza gli obblighi e le procedure operative delle diverse imprese, il CONAI ha riclassificato con maggior dettaglio queste categorie.

PRODUTTORI

Produttori e importatori di materie prime destinate a imballaggi, i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti, gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti.

UTILIZZATORI

Acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di "imballaggi pieni" (cioe di merci imballate), gli autoproduttori (che producono imballaggi per confezionare le proprie merci), i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuare alcuna trasformazione).

Per quanto riguarda i **soggetti esclusi**, in generale sono esclusi gli utilizzatori finali di imballaggi, ovvero quei soggetti che pur acquistando merce imballata per la propria attività non effettuano alcuna attività di commercializzazione o distribuzione.

Attenzione, l'esclusione di tali soggetti viene meno quando:

quando tali soggetti svolgono, con la merce imballata acquistata, un'attività commerciale, anche marginale rispetto alla propria attività principale;
quando tali soggetti acquistano direttamente all'estero merce imballata o imballaggi vuoti per l'esercizio della propria attività;
quando tali soggetti acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l' esercizio della propria attività.

Al ricorrere di uno o più di questi casi l'impresa aderisce a CONAI per la relativa attività, anche se marginale.

RICORDA AD ESEMPIO	Il parrucchiere che acquista prodotti di bellezza imballati e utilizza tali prodotti nell'esercizio della sua attività generando rifiuti di imballaggio non e tenuto ad iscriversi a CONAI. Tuttavia, il parrucchiere che, oltre a utilizzare direttamente per la propria attività i prodotti di bellezza acquistati, ne rivende una parte alla propria clientela e tenuto all'iscrizione al Consorzio.

04. TERMINE PER L'ADESIONE AL CONAI

L'obbligo di adesione a CONAI per i produttori e gli utilizzatori di imballaggi inizialmente non era obbligatorio, poi stante anche taluni interventi legislativi e alcune proroghe la data è via via slittata.

I riferimenti normativi ora fanno capo, come detto, al D.Lgs. 152/2006.

Le aziende di nuova costituzione o che inizino una nuova attività che comporti produzione o utilizzo di imballaggi nei termini sopra detti aderiranno a CONAI **entro un mese avendo come riferimento la prima fattura emessa**.

L'adesione comporta il versamento di un **contributo fisso di 5,16** euro al quale si aggiungerà un importo variabile **solo per le imprese che abbiano avuto nell'esercizio precedente ricavi complessivi superiori a 500.000 euro**.

05. IL CONTRIBUTO AMBIENTALE

Il **Contributo Ambientale CONAI** rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio.

Dopo anni di contribuzione unica per materiale, dal 2016 sono stati determinati tre diversi valori contributivi **in vigore dal 1° gennaio 2018** per altrettante categorie di imballaggi in plastica.

FASCIA A	**imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito "Commercio & Industria"**
FASCIA B	**imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito "Domestico"**
FASCIA C	**imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali.**

Il contributo, ai sensi del Regolamento CONAI viene determinato dal Consiglio d'Amministrazione, per l'anno 2018 sarà quanto nella seguente tabella:

MATERIALE		€/Tonnellata
Acciaio		**8,00**
Alluminio	**fino al 31.05.2018**	**45,00**
	dal 01.06.2018	**35,00**
Carta		**10,00**
Legno		**7,00**
Plastica	**FASCIA A**	**179,00**
	FASCIA B	**208,00**
	FASCIA C	**228,00**
Vetro		**13,30**

06. ESPOSIZIONE IN FATTURA DEL CONTRIBUTO

Esponiamo delle semplificazioni su alcuni casi.

Produttori di imballaggi: esposizione in fattura prima cessione

La fattura relativa alla prima cessione deve evidenziare, oltre alla descrizione della merce:

- il peso unitario per materiale degli imballaggi forniti;
- l'indicazione specifica del Contributo Ambientale applicato a ogni materiale e, per gli imballaggi in plastica, a ogni fascia contributiva;
- il valore totale del Contributo Ambientale.

CONAI prevede inoltre modalità di esposizione in fattura diverse a seconda che si forniscano uno o più prodotti di uno stesso materiale oppure uno o più prodotti di materiali diversi.

Il produttore deve fornire al proprio cliente utilizzatore gli elementi per risalire al calcolo del Contributo Ambientale. Poiché questo e calcolato per tonnellate di materiale, nella fattura emessa deve comparire comunque il peso (nella descrizione della merce o in colonne appositamente predisposte). Se l'unita di misura utilizzata per gli imballaggi o i materiali di imballaggio non è espressa in peso, ma in altre forme (ad esempio numero pezzi, metri lineari, metri cubi, metri quadrati, ecc.), il produttore deve provvedere alla conversione in peso. In alternativa e possibile ricorrere a un "peso normalizzato", cioè agli standard indicati dai Consorzi di Filiera in apposite schede tecniche.

Il Contributo Ambientale CONAI esposto in fattura va considerato corrispettivo di una prestazione accessoria ai sensi degli articoli 12 e 13 del DPR 633/1972: come tale **rientra nel campo di applicazione IVA**. Il Contributo va assoggettato alla medesima aliquota IVA (vigente al momento di effettuazione dell'operazione) degli imballaggi o dei materiali di imballaggio oggetto della cessione o del trasferimento.

Produttori di materia prima: esposizione in fattura cessione ad autoproduttori

Quando un produttore fornisce la materia prima ad un autoproduttore di imballaggi, effettua **una prima cessione** ed e quindi tenuto ad applicare il Contributo Ambientale nella relativa fattura di vendita.

In tal caso lo stesso produttore deve poi effettuare la dichiarazione periodica e il versamento del Contributo Ambientale. Quando rifornisce altri produttori, non e tenuto invece ad alcun adempimento CONAI.

L'autoproduttore deve informare preventivamente il produttore sulla categoria di imballaggi che autoprodurrà e dovrà inviarne una copia al proprio fornitore di materia prima (anche per la riparazione di imballaggi) e una copia per conoscenza a CONAI. Quando il produttore di materia prima riceve la "Dichiarazione autoproduttore" dal proprio cliente, procede alla fatturazione secondo le modalità previste.

Utilizzatori di imballaggi e importatori di merci: esposizione in fattura
Il Contributo Ambientale deve essere indicato anche nelle fatture di vendita dell'importatore (importazione e rivendita di merci imballate) e nelle fatture di vendita successive alla prima cessione (per i materiali acquistati in Italia, ad esempio dagli utilizzatori). Il cedente puo alternativamente evidenziare il Contributo Ambientale CONAI per referenza o utilizzare la dicitura "**Contributo Ambientale CONAI assolto**".
Per evidenziare in fattura l'importo del Contributo Ambientale relativo ai propri prodotti, l'utilizzatore deve individuare il "Contributo Ambientale Unitario" per ogni "referenza, cioè per ciascuno dei prodotti venduti (attraverso una apposita scheda extracontabile) e quindi deve compilare la fattura secondo le modalità specifiche previste.

07. DICHIARAZIONE PERIODICA DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE

Tutti i produttori che effettuano la prima cessione sono tenuti a dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato per ciascun materiale.

La **periodicità** delle dichiarazioni è legata in funzione dell'entità dichiarata nell'anno solare precedente. Vi è una fascia di esenzione con le altre periodicità mensili, trimestrali o annuali con possibilità del contribuente di inviare la dichiarazione periodica anche con periodicità anticipata.

Il produttore, per ciascuno dei materiali di imballaggio presenterà altrettante dichiarazione e può quindi accadere che per una tipologia vi sia esenzione e per una o più delle altre vi siano diverse scadenze dichiarative.

In ogni caso la dichiarazione va inviata **entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento**.

Le imprese che, in riferimento all'anno precedente, hanno dichiarato un Contributo Ambientale CONAI fino a concorrenza della soglia di esenzione su un determinato materiale, come detto, sono esentate dalla dichiarazione periodica su quel materiale.

Si riporta la tabella con i valori di **Contributo Ambientale CONAI** e le aliquote /contributo forfetario (per le procedure semplificate) in vigore al **1° gennaio 2018**.

Materiale	Contributo Ambientale (€/t)	Soglia di esenzione (€)	Peso degli imballaggi vuoti e/o pieni riportati (t)	
Acciaio	**8,00**	**50,00**	**6,250**	
Alluminio	**45,00**	**50,00**	**1,111**	
Carta	**10,00**	**50,00**	**5,000**	
Legno	**7,00**	**50,00**	**7,143**	
Plastica				
FASCIA A	**179,00**	**50,00**	**0,279**	
FASCIA B	**208,00**	**50,00**	**0,219**	
FASCIA C	**228,00**	**50,00**	**3,759**	
Vetro	**13,30**	**50,00**	**3,759**	
Procedura semplificata per import	**Aliquota da applicare**	**Soglia di esenzione (€)**	**Peso dei solo imballaggi delle merci importate (t)**	**Valore delle merci imballate importate (€)**
Importo semplificata a valore (alimentare)	**0,13%**	**100,00**		**76.923**
Importo semplificata a valore (non alimentare)	**0,06%**	**100,00**		**166.667**
Importo semplificata per tara	**52,00 €/t**	**100,00**	**1,923**	

Si ricorda che la **soglia di esenzione e variata da 26,00 a 50,00 Euro a partire dall'anno di competenza 2016**. Il limite di 50,00 Euro è da intendersi comprensivo sia della produzione che dell'importazione. Sulle fatture emesse, anche relative alla prima cessione, le imprese espongono la dicitura: "Contributo Ambientale CONAI assolto, ove dovuto. Qualora il Consorziato in fascia di esenzione dovesse verificare a fine anno di aver superato la relativa soglia dovrà comunque presentare la dichiarazione periodica.

Le **imprese di nuova costituzione**, che iniziano l'attività nel corso dell'anno, dovranno presentare dichiarazioni trimestrali per i mesi di attività. Per l' anno successivo

stabiliranno le proprie classi di dichiarazione effettuando una previsione in base all'anno precedente. In pratica, per ciascun materiale dovranno valutare la media mensile dei Contributi dichiarati e riportarla ai 12 mesi.

08. VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE

Gli importi risultanti dalla dichiarazione periodica devono essere versati previo ricevimento delle relative fatture da parte di CONAI.

I versamenti andranno effettuati **sui conti correnti di competenza**, indicati nel seguente prospetto.

Intesa Sanpaolo S.p.A Filiale 27 - Piazza Diaz 7, 20123 - Milano		
Materiale	**Codice IBAN**	**SWIFT**
Acciaio	IT 22 Y 03069 01629 100000012426	BCITITMMJ59
Alluminio	IT 96 Z 03069 01629 100000012427	BCITITMMJ59
Carta	IT 66 A 03069 01629 100000012428	BCITITMMJ59
Legno	IT 43 B 03069 01629 100000012429	BCITITMMJ59
Plastica	IT 92 U 03069 01629 100000012430	BCITITMMJ59
Vetro	IT 69 V 03069 01629 100000012431	BCITITMMJ59
Import (semplificate)	IT 46 W 03069 01629 100000012432	BCITITMMJ59

09. CASI PARTICOLARI

Nella prospettiva di semplificare le procedure per i propri Consorziati, anche nell'ottica di adattarle a specifiche esigenze di settore, CONAI ha messo a punto alcune procedure particolari per la gestione del Contributo Ambientale in riferimento a comparti o prodotti particolari, alcuni dei quali elencati di seguito.

Imballaggi primari di dispositivi medici

Esenzione in caso di utilizzo in strutture sanitarie pubbliche o private.

Imballaggi primari di prodotti farmaceutici

Esenzione in caso di utilizzo in strutture sanitarie pubbliche o private osmaltiti attraverso il circuito ASSINDE.

Forfettizzazione del contributo sulle etichette

Procedura semplificata di dichiarazione del Contributo Ambientale.

Forfettizzazione del contributo sugli imballaggi di sughero

Procedura semplificata di dichiarazione del Contributo Ambientale.

Foglio di alluminio

Esenzione per i rotoli astucciati destinati esclusivamente ad uso domestico.

Stoviglie monouso in plastica (piatti e bicchieri)

Esenzione per acquisto di stoviglie monouso in plastica in confezioni da adibire esclusivamente ad uso domestico.

Nastri adesivi e carte gommate

Per i nastri adesivi e le carte gommate e prevista la seguente procedura:

- Applicazione del Contributo Ambientale sul 50% del peso del nastro adesivo.
- I nastri adesivi sono assoggettati al Contributo Ambientale limitatamente al supporto, con esclusione quindi della massa adesiva. In via convenzionale il peso del supporto da assoggettare a Contributo Ambientale e pari al 50% del peso totale del nastro adesivo.

Recipienti per gas di vario tipo ricaricabili e non

Confermata la natura di imballaggio per i recipienti di gas di vario tipo escludendo gli estintori. Nel contempo confermata anche l'esclusione dal campo di applicazione del Contributo CONAI per i recipienti per gas se ricaricabili.

Valvole per bombole e generatori Aerosol

L'onere dell'applicazione, dichiarazione e versamento del Contributo Ambientale CONAI per le valvole ricade pertanto sui relativi produttori, secondo le regole ordinarie.

Cisternette multimateriali, fusti in plastica o in acciaio rigenerate e reimmessi al consumo sul territorio nazionale

In alternativa alla procedura ordinaria e prevista una procedura semplificata di applicazione, dichiarazione, versamento ed esenzione dal Contributo Ambientale CONAI.

Pallet in legno reimmessi al consumo e pallet di nuova produzione strutturalmente concepiti per il pluriennale riutilizzo

Previste **percentuali di abbattimento** del peso nella misura del:

- **40%** sui pallet in legno re-immessi al consumo (usati, riparati o semplicemente selezionati) da parte di operatori del settore che svolgono attività di riparazione (seppure secondaria);
- **60%** sui pallet in legno (nuovi o re-immessi al consumo) se prodotti in conformità a capitolati codificati nell'ambito di circuiti produttivi "controllati".

Rotoli, tubi, cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile

Riconosciuta la natura di imballaggio su **rotoli, tubi, cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile – esclusi quelli usati come parti dei macchinari di produzione e non per presentare il prodotto nella confezione di vendita** confermando l'applicazione del Contributo CONAI su tali articoli al momento della "prima cessione".

Espositori di merci

Rientrano nella sfera di applicazione del Contributo Ambientale CONAI:

- gli espositori destinati ad arrivare "pieni" di merci nel punto vendita;
- gli espositori finalizzati ad un uso temporaneo e/o occasionale legato ad eventi o promozioni, anche se arrivano vuoti nel punto vendita.

Non sono da assoggettare a contributo:

- gli espositori finalizzati ad essere riempiti ripetutamente alla stessa stregua degli scaffali o di altri complementi d'arredo del punto vendita, anche se arrivano pieni di merci nel punto vendita.

10. SANZIONI

L'articolo 261, comma 1, del D.Lgs. 152/06, sostituito dall'art. 11, comma 3, della Legge 28 luglio 2016, n. 154 (Collegato Agricolo) dispone che **"[…] i produttori e gli utilizzatori che non adempiono […] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro**".

A CONAI dovrà comunque essere corrisposta la quota di adesione e versati gli eventuali Contributi pregressi.

Lo stesso articolo, al comma 2 dispone che "**i produttori di imballaggi che […] non aderiscono ai consorzi […] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a quarantaseimilacinquecento euro**".

All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvedono gli Enti territoriali competenti (art. 262, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e Legge n. 56 del 7 aprile 2014).

Ulteriori sanzioni sono previste dal Regolamento Conai per l'esplicazione delle quali si invita a visionare l'apposita scheda.